



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 347 Del 05/07/2019

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALL'INDIZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi, qualora le stesse amministrazioni pubbliche non dispongono al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Considerato che non si dispone, in organico, professionalità con competenza qualificata tale da poter verificare l'eshaustività e la completezza delle coperture assicurative in ordine alle condizioni contrattuali, il monitoraggio dell'andamento dei sinistri e la relativa gestione e per il supporto che un intermediario professionale quale è il broker è in grado di garantire all'Amministrazione in una serie di attività di assoluta rilevanza per l'Ente in materia di assicurazioni;

Premesso che:

- nel 2001 è stata costituita l'Unione fra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola denominata "Unione Terre di Castelli", integrata nel 2009 a seguito dell'adesione dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca a seguito della soppressione della comunità montana Modena Est;

- con Delibera di Consiglio Unione n. 4 del 22/01/2015 è stata approvata la "Convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Centrale unica di committenza" dell'Unione Terre di Castelli, approvata e sottoscritta dai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, con la quale i Comuni hanno trasferito le funzioni relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi alla Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata CUC) come previsto dall'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, modificato dall'art. 9 del D.L. 66/2014;

- che con determinazione dirigenziale n. 825 del 01.09.2016 dell'Unione Terre di Castelli si è disposta l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'Unione Terre di Castelli, per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" di Vignola e la Società Vignola Patrimonio srl;

- che in data 29.11.2016 la procedura si è conclusa a favore della ditta AON S.P.A. con sede a Milano in via Andrea Ponti, 8/10 e con determinazione dirigenziale nr. 1349 del 21/12/2016 dell'Unione Terre di Castelli si è proceduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo dal 01.12.2016 e fino al 30.11.2019;

Vista la prossima scadenza al 30 novembre 2019 del servizio di brokeraggio e rilevata l'opportunità di avere, come nel recente passato, continuità di consulenza e supporto nelle problematiche che si riscontrano quotidianamente nella gestione delle polizze assicurative stipulate dall'Ente ovvero nella valutazione di ulteriori necessità assicurative derivanti dai rischi connessi all'attività dell'Ente stesso;

Dato atto che:

- l'art. 37, c.4, D.Lgs. n. 50/2016 dispone che: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

- ai sensi dell'art. 216 c.10, D.Lgs. n. 50/2016 "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli risulta iscritta all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, cod AUSA [0000205624](#);

Valutato opportuno per le motivazioni di cui sopra procedere congiuntamente con l'Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, oltreché con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" di Vignola e la Società Vignola Patrimonio srl all'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento in appalto del "servizio di brokeraggio assicurativo per l'Unione Terre di Castelli, per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, per l'Azienda Pubblica di

Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" di Vignola e la Società Vignola Patrimonio srl", con decorrenza dalla scadenza del contratto attualmente in essere per una durata complessiva di 4 anni, dal 01.12.2019 al 30.11.2023, fermo restando che l'appalto potrà essere rinnovato per ulteriori 4 anni e ulteriormente prorogato per 6 mesi su richiesta dell'Amministrazione agli stessi patti e condizioni, e con l'opzione, ai sensi dell'art.63 c.5 del D.Lgs.50/2016, della ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo quadriennale;

Considerato che una volta stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario, ciascun Ente avrà il compito di occuparsi con riferimento alle proprie esigenze della gestione contrattuale e vigilare sulla corretta esecuzione del servizio; resta ferma in capo all'Amministrazione aggiudicatrice/contraente la legittimazione sostanziale e processuale in relazione alle obbligazioni negoziali;

Verificato che, alla data dell'istruttoria della presente pratica non sono presenti convenzioni per tale tipologia di servizio né sulla Centrale di Committenza Consip né sulla Centrale di Committenza regionale Intercent-ER;

Ritenuto, pertanto:

- di aderire alla gara unica predisposta che sarà espletata dalla Centrale di Committenza dell'Unione Terre di Castelli, per l'affidamento in appalto del "servizio di brokeraggio assicurativo per l'Unione Terre di Castelli, per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" di Vignola e la Società Vignola Patrimonio srl";
- di voler proseguire, nell'ottica del processo di razionalizzazione della spesa, dando mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di espletare le relative procedure, individuando quale modalità di scelta del contraente, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che il servizio di brokeraggio di cui all'oggetto non comporta a carico degli Enti elencati alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative degli Enti medesimi, con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio);

Rilevato che per l'appalto congiunto che sarà espletato dalla Centrale di Committenza dell'Unione Terre di Castelli il valore presunto dell'appalto sarà calcolato dall'Unione Terre di Castelli in raccordo con il Referente dell'Ente individuato nella persona del Responsabile del Servizio Segreteria Generale;

Dato atto che:

- la procedura di gara aperta sarà esperita dalla CUC dell'ente, dando mandato alla stessa di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla procedura;
- sarà pertanto trasmessa alla CUC la presente determinazione;
- sarà acquisito pertanto da parte della CUC, il Codice identificativo di gara (CIG) mentre il Responsabile dell'Unione Terre di Castelli provvederà ad acquisire il conseguente CIG derivato;
- il Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell'art.31 c.14 del D.Lgs. n°50/2016 sarà nominato con atto della Centrale Unica di Committenza C.U.C.;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del

Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. di dare atto che il Comune di Vignola intende aderire alla procedura di gara ad evidenza pubblica sopra soglia europea per l'affidamento in appalto del "servizio di brokeraggio assicurativo per l'Unione Terre di Castelli, per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" di Vignola e la Società Vignola Patrimonio srl" con decorrenza dalla scadenza del contratto attualmente in essere per una durata complessiva di 4 anni, dal 01.12.2019 al 30.11.2023, fermo restando che l'appalto potrà essere rinnovato per ulteriori 4 anni e ulteriormente prorogato per 6 mesi su richiesta dell'Amministrazione agli stessi patti e condizioni, e con l'opzione, ai sensi dell'art.63 c.5 del D.Lgs.50/2016, della ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo quadriennale;

2. di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto sarà effettuato mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016;

3. di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C. di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione;

4. di dare atto che il che servizio di brokeraggio di cui all'oggetto non comporta a carico degli Enti elencati alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative degli Enti medesimi, con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio);

5. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico, di revocare, sospendere, rinviare o annullare, la procedura di gara e conseguentemente di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, motivandone, opportunamente, con determinazione le ragioni;

6. di inoltrare la presente determinazione all'Unione Terre di Castelli, Servizio Segreteria Generale e Centrale Unica di Committenza;

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento quale Referente dell'Ente nei rapporti con l'Unione Terre di Castelli per la procedura di appalto in argomento per il Comune di Vignola è la dott.ssa Laura Bosi, Responsabile del Servizio Segreteria Generale;

8. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.